

REGOLAMENTO (CE) N. 825/2003 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2003

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2003, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2003, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2003 ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare, ai fini del rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, un quantitativo indicativo espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari A, B e C, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il terzo trimestre del 2003, al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 2

(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2002, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del terzo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso terzo trimestre del 2003, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A e B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

Per il terzo trimestre del 2003, il quantitativo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 che può essere autorizzato per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato a:

(3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il terzo trimestre 2003, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

a) 23 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C;

b) 23 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2003.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 12.